

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2250

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **SPESSOTTO**

Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernenti l'introduzione del divieto di fumo nei luoghi aperti, e introduzione dell'articolo 173-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida

Presentata il 12 novembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che disciplina il divieto di fumo nei locali aperti al pubblico, l'Italia è stata il primo grande Paese europeo a introdurre una normativa in materia di tutela della salute dei non fumatori, regolamentando il fumo in tutti i luoghi chiusi pubblici e privati, normativa che è stata considerata quale esempio di efficace intervento di salute pubblica in tutta l'Europa.

Sul modello italiano, negli ultimi anni, molti Paesi in Europa e nel mondo hanno introdotto legislazioni per la tutela dal fumo passivo, in alcuni casi anche più restrittive di quella italiana. Recentemente alcuni comuni francesi, aderendo all'iniziativa « Spiagge senza tabacco », promossa dalla Lega nazionale francese contro il cancro,

hanno esteso il divieto di fumo ad alcune categorie di spazi aperti, come i parchi, le aree giochi per bambini e le spiagge.

Similmente, dal 2014, il comune di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, aderendo all'iniziativa « Spiagge libere dal fumo », ha introdotto, prima località balneare in Italia, il divieto di fumo in determinate aree dell'arenile.

Tali iniziative, oltre a tutelare i bagnanti dai danni per la salute derivanti dal fumo passivo, hanno permesso di liberare le spiagge e il mare dai mozziconi di sigaretta, a tutela dell'ambiente circostante.

Numerose indagini scientifiche, condotte negli ultimi anni, hanno evidenziato come le polveri sottili emesse dalle sigarette (il cosiddetto particolato indicato con le sigle PM 10 e PM 2,5) raggiungano nell'aria concentrazioni preoccupanti non solo al-

l'interno di luoghi chiusi, ma anche all'aperto, quando ci si trova sottovento a un fumatore. In particolare, un recente studio condotto dall'istituto nazionale dei tumori di Milano, sulla base della richiamata iniziativa del comune di San Michele al Tagliamento, ha dimostrato come l'esposizione al fumo passivo in spiaggia possa raggiungere brevi valori massimi di concentrazione paragonabili a quelli che vengono misurati nelle grandi città, tali da rappresentare un potenziale rischio per la salute delle categorie di individui più vulnerabili, quali bambini, donne in gravidanza e anziani.

Inoltre è opinione condivisa che fumare mentre si è alla guida di un autoveicolo determina una riduzione del livello di attenzione, oltre a rappresentare un fattore di rischio per la salute dei viaggiatori terzi, esposti al dannosissimo fumo passivo.

Per quanto riguarda gli effetti del fumo sulla salute, il tabagismo rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie gravissime e spesso mortali come quelle neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie.

In particolare, secondo i dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile. L'OMS ha inoltre calcolato che quasi 6 milioni di persone perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo e fra le vittime oltre 600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo.

Secondo l'ultima indagine DOXA-Istituto superiore di sanità del 2015, il numero di fumatori in Italia ha raggiunto gli 11 milioni (il 25,1 per cento degli uomini e il 16,9 per cento delle donne) e si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco nel nostro Paese dai 70.000 agli 83.000 decessi l'anno, di cui oltre il 25 per cento relativi a persone di età compresa tra i 35 e i 65 anni (dati dell'Istituto nazionale di statistica del 2012).

Come per molte altre patologie il principale strumento di contrasto al tabagismo

è la prevenzione. La promozione della salute e la creazione di un ambiente sano rappresentano il fulcro della nuova politica europea per la salute e il benessere *Health 2020* e negli ultimi anni, a livello sia nazionale che internazionale, si stanno sempre più sviluppando interventi di prevenzione e di cura per affrontare i rischi fumocorrelati in modo complessivo.

Nonostante le prove degli effetti dannosi del fumo passivo sulla salute e sull'ambiente e l'evidenza scientifica dell'efficacia dei divieti di fumo sull'andamento dei ricoveri ospedalieri per infarto, un italiano su quattro continua a fumare, esponendo di conseguenza anche i non fumatori a una serie di effetti sulla loro salute e sull'ambiente circostante.

In linea con le indicazioni dell'OMS, gli interventi di carattere legislativo rappresentano uno degli strumenti di salute pubblica più efficaci nella lotta al tabagismo. In particolare, le misure che tutelano i non fumatori dal fumo passivo, ovvero i divieti di fumo, hanno effetti positivi sia sui non fumatori che sui fumatori. Nell'ambito del Piano d'azione globale per la prevenzione della malattie croniche, l'OMS ha fissato l'obiettivo della riduzione di un ulteriore 30 per cento della prevalenza dei fumatori entro il 2025 e per raggiungere tale obiettivo l'Italia è chiamata ad adottare misure più efficaci.

A sedici anni dall'entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2003, sono stati ottenuti risultati importanti in Italia, come la diminuzione del 17 per cento della prevalenza dei fumatori (dal 23,8 per cento del 2003 al 19,8 per cento del 2016 secondo i dati dell'ISTAT), la riduzione dei ricoveri per infarto del 5 per cento ogni anno e la diminuzione del 25 per cento delle vendite dei prodotti del tabacco. Un bilancio che può quindi essere considerato complessivamente positivo, ma che necessita di un impegno continuo per mantenere e migliorare i risultati finora conseguiti per la tutela della salute.

Occorre pertanto prevedere una più stringente regolamentazione in materia, anche per quanto concerne gli spazi aperti, con particolare riferimento alle spiagge, ai

giardini e ai parchi pubblici, frequentati spesso da donne in stato di gravidanza e da bambini, i soggetti maggiormente tutelati dalla legge.

La presente proposta di legge si prefigge proprio questo obiettivo, introducendo una normativa in linea con le indicazioni dell'OMS per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti da tabacco.

La proposta di legge si compone di due articoli e si inserisce nel quadro degli interventi normativi di tutela della salute negli spazi all'aperto e di promozione di ambienti pubblici liberi dal fumo.

Più nello specifico, l'articolo 1, comma 1, modificando il citato articolo 51 della legge n. 3 del 2003, estende ad un raggio di cento metri il divieto di fumo previsto nelle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici e di formazione. L'articolo 1,

comma 2, estende il divieto di fumo anche ad alcuni altri luoghi all'aperto, tra cui le spiagge, i parchi urbani e i giardini pubblici, le aree gioco per bambini, gli stadi di calcio, gli impianti sportivi e le banchine ferroviarie.

Il comma 3 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalla violazione del divieto siano destinati al potenziamento dell'attività di prevenzione dei rischi di induzione al tabagismo e a interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti sulle spiagge e nei fondali marini, nonché ad attività informative a tutela della salute.

Infine, l'articolo 2 introduce nel codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, una norma che sancisce il divieto di fumare durante la guida e individua le relative sanzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di fumare in luoghi aperti)

1. All'articolo 51, comma 1-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « del sistema educativo di istruzione e di formazione » sono inserite le seguenti: « , fino a cento metri di distanza dalle suddette aree »;

b) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Il divieto di cui al comma 1 è altresì esteso agli spazi aperti di seguito indicati, fatta salva la possibilità di individuare strutture riservate ai fumatori aventi le caratteristiche definite ai sensi del comma 2:

a) spiagge e lidi del mare, incluse le aree comprese nell'ambito del demanio idrico e marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative;

b) parchi comunali e giardini pubblici;

c) aree di gioco per bambini, fino a cento metri di distanza dalle suddette aree;

d) stadi di calcio e altri impianti sportivi;

e) banchine ferroviarie ».

2. All'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. I proventi delle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) per il 60 per cento, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare per interventi di pulizia dei fondali marini, anche attraverso attività mirate di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Il Ministero pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “amministrazione trasparente”, i dati relativi alla tipologia di intervento e alla spesa sostenuta;

b) per il 20 per cento, ai comuni per interventi mirati all’installazione di raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo e alla gestione e alla raccolta di rifiuti sulle spiagge nelle località di mare. I comuni pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “amministrazione trasparente” i dati relativi alla tipologia di intervento e alla spesa sostenuta;

c) per il 20 per cento, al Ministero della salute per attività informative e di prevenzione per la riduzione dei danni alla salute derivanti dal tabagismo. Il Ministero pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “amministrazione trasparente” i dati relativi alla tipologia di intervento e alla spesa sostenuta ».

Art. 2.

(Divieto di fumare durante la guida)

1. Dopo l’articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 173-bis. – *(Divieto di fumare durante la guida)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in caso di presenza a bordo di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza, è comunque vietato al conducente di fumare durante la guida.

2. Chiunque viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 333 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0082830